



# Scheda informativa

Data:

28 febbraio 2020

---

## Situazione normale, particolare e straordinaria

### Situazione normale

La legislazione sulle epidemie prevede che, in situazione normale, rientri fondamentalmente nella sfera di competenza dei **Cantoni** attuare la legge sulle epidemie (LEp) e la pertinente ordinanza (OEp) e quindi disporre provvedimenti di prevenzione e di lotta contro le malattie trasmissibili. I Cantoni hanno la possibilità di adottare un ampio ventaglio di provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. quarantena, isolamento) o della popolazione (p. es. divieto di svolgere manifestazioni). Questi provvedimenti sono disciplinati nella LEp. In situazione normale, la **Confederazione** dispone di competenze ridotte, limitate, per esempio, all'informazione, alle raccomandazioni e ai provvedimenti in caso di entrata o uscita dal nostro Paese. Esercita inoltre la vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni e può coordinarla se vi è un interesse a un'esecuzione uniforme.

### Situazione particolare

In caso di situazione particolare, il Consiglio federale ha la facoltà di disporre determinati provvedimenti che normalmente rientrano nel campo di competenza dei Cantoni. Deve tuttavia sentire dapprima i Cantoni, per esempio nel quadro dell'organo di coordinamento, o consultare la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

È data una situazione particolare nei seguenti due casi:

1. se gli organi esecutivi ordinari non sono (più) in grado di disporre provvedimenti adeguati e se è **inoltre** soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - vi è un rischio elevato di contagio e di propagazione;
  - vi è un particolare pericolo per la salute pubblica;
  - vi è un rischio di gravi conseguenze per l'economia; o
2. se l'Organizzazione mondiale della sanità accerta, in base al Regolamento sanitario internazionale, un'emergenza sanitaria che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera.

#### Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione comunicazione, tel. +41 58 462 95, [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch)

In caso di situazione particolare, il Consiglio federale può:

- disporre provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. quarantena per tutte le persone entrate in contatto con una persona contagiata);
- disporre provvedimenti nei confronti della popolazione (p. es. vietare o limitare manifestazioni; chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio; vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati);
- obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili;
- dichiarare obbligatoria la vaccinazione.

I provvedimenti sono elencati in modo esaustivo nella legge. Il Consiglio federale può disporre i provvedimenti sotto forma di decisione specifica (p. es. divieto di svolgere una determinata manifestazione) o di ordinanza (divieto o limitazione di manifestazioni pubbliche in Svizzera o in un determinato Cantone). In caso di situazione particolare, i provvedimenti del Consiglio federale sono coordinati dal Dipartimento federale dell'interno.

### Situazione straordinaria

Se in caso di straordinario pericolo per la salute pubblica (cosiddetta «situazione straordinaria») fossero necessari ulteriori provvedimenti, il Consiglio federale può, fondandosi sulla LEp, disporli ed emanare ordinanze urgenti senza alcuna altra base legale. Soprattutto nel settore delle malattie trasmissibili, il nostro Paese potrebbe essere confrontato anche in futuro con minacce gravi e imprevedibili per la salute pubblica per le quali la legge non prevede disposizioni specifiche. In questi casi, che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza interna, è indispensabile poter intervenire rapidamente e in modo mirato. Il diritto d'urgenza costituzionale permette al Consiglio federale di disporre rapidamente e in modo mirato i provvedimenti più adeguati per contrastare la minaccia. Diversamente dalla situazione particolare, la situazione straordinaria non può pertanto essere definita in modo esaustivo a livello di legge.

Situazione	Situazione normale	Situazione particolare	Situazione straordinaria
<b>Articoli</b>	1–5, 8–88 LEp	Definizione 6 LEp	Definizione 7 LEp (art. 185 cpv. 3 Cost.)
<b>Descrizione</b>	Epidemiologia quotidiana: prevenzione, sorveglianza, lotta	Situazione di emergenza epidemiologica:	Minaccia di portata nazionale (minaccia per la sicurezza esterna e interna)
<b>Esempi</b>	Tubercolosi, meningite, casi isolati di morbillo, HIV/AIDS	Pandemia d'influenza moderata H1N1, SARS	Pandemia nello scenario peggiore (worst case) (influenza spagnola, 1918)
<b>Esecuzione</b>	Esecuzione cantonale; alta vigilanza della Confederazione; esecuzione a livello federale in ambiti specifici	Direttive a livello federale; margine di manovra previsto dalla legge; Esecuzione cantonale; esecuzione a livello federale in ambiti specifici	Direttive del Consiglio federale; mandato d'esecuzione ai Cantoni
<b>Inizio / fine</b>	–	Definito in modo esaustivo nell'art. 6 LEp	Non specificato
<b>Decisione</b>	–	Consiglio federale	Consiglio federale

#### Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione comunicazione, tel. +41 58 462 95, [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch)